

**PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE ABRUZZO**  
**Fondo Sviluppo e Coesione FSC**

*“Aiuti per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza  
epidemiologica da COVID-19”*

**ALLEGATO A alla DGR n.**

**CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER  
LE SPESE DI FUNZIONAMENTO A ENTI E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE  
SOCIALE CHE OPERANO SUL TERRITORIO ABRUZZESE di cui all'art.. 3 commi 12 e  
13 della L.R. 10/2020**

**Dotazione finanziaria € 1.057.230,00**

## **Sommario**

Articolo 1 – Premessa e Riferimenti normativi

Articolo 2 - Soggetti ammessi alla richiesta di contributo

Articolo 3 – Tipologia di attività finanziabili

Articolo 4 – Ammontare del Contributo

Articolo 5 – Modalità di presentazione delle richieste di contributo

Articolo 6 – Termini per la presentazione delle domande di contributo

Articolo 7 – Verifica della ricevibilità ed ammissibilità

Articolo 8 – Esame della documentazione ed erogazione del contributo

Articolo 9 – Obblighi a carico del destinatario

Articolo 10 - Controlli e monitoraggio

Articolo 11 – Revoche

Articolo 12 – Ricorsi

Articolo 13 – Informazioni generali e Responsabile del procedimento

## **ARTICOLO 1 – Premessa e Riferimenti normativi**

Nelle circostanze eccezionali determinate dall'epidemia da Covid-19, la Regione Abruzzo dispone, con Legge Regionale n.10 del 3 Giugno 2020, la concessione di contributi a fondo perduto a titolo di misure di sostegno urgenti a favore di una serie di soggetti giuridici operanti nei settori più colpiti dall'emergenza. Tra le categorie beneficiarie delle suddette misure di sostegno la suddetta Legge Regionale identifica, all'art.3 comma 13, gli enti e le associazioni di promozione sociale che operano sul territorio abruzzese.

Il presente documento disciplina le modalità di presentazione delle istanze, i relativi criteri di selezione e di valutazione, le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento.

Riferimenti normativi:

- **Legge Regionale 12 agosto 1993 n. 37** (Legge quadro sul volontariato) che riconosce e favorisce la funzione del volontariato, quale espressione di solidarietà umana e sociale, nonché di partecipazione del cittadino al perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuabili all'interno della collettività abruzzese
- **Legge Regionale 01 marzo 2012, n. 11** che ha istituito il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. A norma del suo art. 5 comma 3 al fine di favorire il consolidamento ed il rafforzamento delle realtà associative esistenti e promuovere ulteriormente l'associazionismo sociale, la Regione Abruzzo definisce priorità, indirizzi, criteri e modalità per la concessione di benefici e contributi entro i limiti delle risorse appositamente stanziare
- **Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117** (Codice del Terzo settore) che ha dato attuazione alla delega conferita al Governo con la legge n. 106/2016, in particolare gli artt. 35 e 36 che riconoscono le associazioni di promozione sociale come enti del terzo settore che svolgono prevalentemente in favore dei propri associati e dei loro familiari attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'apporto dei propri stessi associati. Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni che dispongono limitazioni all'ammissione dei soci con riferimento a discriminazioni di qualsiasi natura, anche economica.
- **Legge Regionale 3 giugno 2020, n. 10** recante “Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

## **ARTICOLO 2 - Soggetti ammessi alla richiesta di contributo**

1. Coerentemente a quanto previsto **all'art. 3 comma 13 della Legge Regionale 3 giugno 2020, n. 10** il contributo a fondo perduto potrà essere concesso agli enti ed alle associazioni di promozione sociale che operano sul territorio abruzzese. Sono pertanto ammessi alla richiesta del contributo:
  - Le associazioni di promozione sociale (APS) che risultano iscritte alla data di pubblicazione dell'Avviso nel Registro delle associazioni di promozione sociale della Regione Abruzzo.
  - Le organizzazioni di volontariato (ODV) che risultano iscritte alla data di pubblicazione dell'Avviso nel Registro delle organizzazioni di volontariato della Regione Abruzzo;
2. Sono espressamente escluse dalla possibilità di richiedere il contributo le Organizzazioni di

Volontariato e le Associazioni di promozione sociale che hanno convenzioni in atto con il Servizio Sanitario Nazionale.

### **ARTICOLO 3 - Tipologia di attività finanziabili**

1. I soggetti elencati al precedente Art.1 possono richiedere un contributo per la copertura delle spese relative allo **svolgimento di attività di interesse generale** (Art.5 del Codice del Terzo Settore) realizzati sul territorio della sola Regione Abruzzo nella fase di emergenza e post-emergenza legata alla pandemia Covid-19. Il contributo è concesso a supporto delle spese effettuate in relazione alle attività sopra descritte, a far data **dal 19 marzo e fino al 31 dicembre 2020**, mediante quietanza di pagamento di quanto sostenuto, entro il limite massimo di euro 2.000,00.

2. Il contributo copre costi monetari già concretamente sostenuti dall'associazione richiedente per spese di funzionamento ed attività realizzate nel periodo specificato al precedente comma 1.

3. Le spese generali di funzionamento devono essere imputate attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e documentabile e dovranno risultare giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

4. Sono escluse dalla richiesta di contributo le attività, progetti ed iniziative che sono oggetto di altri finanziamenti pubblici locali, regionali, nazionali e/o comunitari.

In coerenza con la classificazione economica dei capitoli di spesa del bilancio dello Stato e di conseguenza del bilancio della Regione, il finanziamento non potrà inoltre riguardare spese in conto capitale.

Non è considerata come spesa di funzionamento la valorizzazione delle attività svolte dai volontari o di altro tipo di risorse a carattere non finanziario o figurativo. Ai singoli volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso non ammissibili i rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3 del Codice del Terzo settore).

5. Ai fini dell'individuazione della disciplina regolativa dei principi generali di riferimento di gestione contabile, della congruità dei costi (ivi inclusi quelli relativi alle risorse umane) e dell'ammissibilità delle spese, nonché dei massimali di costo si fa richiamo, in via analogica, e per quanto non esplicitato nel presente atto, alla Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009.

### **ARTICOLO 4 - Ammontare del Contributo**

1. Ciascun soggetto titolato può presentare una richiesta di contributo per un importo massimo di € 2.000,00 (euro duemila/00).

### **ARTICOLO 5 - Modalità di presentazione delle richieste di contributo**

1. Per la presentazione delle domande di finanziamento dovranno essere utilizzate esclusivamente, **a pena di esclusione**, la piattaforma telematica e le procedure digitali specificatamente messe a disposizione sul portale internet della Regione Abruzzo: <https://sportello.regione.abruzzo.it>, nei termini di presentazione delle richieste di contributo.

2. L'accesso allo sportello telematico della Regione Abruzzo per la compilazione della candidatura avviene attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID del legale rappresentante del destinatario, ai sensi dell'art. 65 comma 1 lett. b del D.Lgs. 82/2005 e dell'art. 38, commi 1 e 2 del D.P.R. 445/2000, che prevedono che le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni sono valide quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID).
3. La domanda di ammissione al contributo, disponibile nello sportello telematico sul sito web della Regione Abruzzo <https://sportello.regione.abruzzo.it>, dovrà essere compilata, a pena di esclusione, in ogni sua parte e dovrà essere inviata a cura del legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo o da un suo delegato.
4. La predetta domanda deve, inoltre, essere accompagnata, a pena di esclusione, dalle seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestanti:
  - a) il possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione a presentare la proposta dell'iniziativa o del progetto, di cui ai precedenti Art.2 e Art.3;
  - b) la propria idoneità alla sottoscrizione degli atti di cui all'Avviso;
  - c) che le attività prestate per cui si richiede il contributo non sono oggetto di altri finanziamenti pubblici, locali, regionali, nazionali e/o comunitari;
  - d) l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 67 del D.lgs. 6.9.2011, n. 159;
  - e) l'insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione;
  - f) che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri dipendenti;
  - g) che l'ente è in regola con gli obblighi assicurativi previsti per i volontari;
  - h) che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;
5. Il dettaglio delle spese per cui il soggetto proponente chiede accesso al contributo dovrà essere redatto utilizzando, pena l'esclusione, lo schema specificatamente messo a disposizione sul portale <https://sportello.regione.abruzzo.it>
6. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di partecipazione, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 316-ter per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato. In caso di erogazione del contributo è prevista, altresì, l'applicazione dell'art. 322-ter c.p.
7. La Regione effettuerà i controlli a campione ex art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 sulle dichiarazioni rese dai soggetti proponenti e citate nel presente articolo.

## **ARTICOLO 6 - Termini per la presentazione delle domande di contributo**

1. La presentazione delle domande di contributo dovrà avvenire, **a pena di esclusione, entro e non oltre i termini indicati dall'avviso** esclusivamente attraverso la piattaforma telematica

disponibile all'indirizzo: <https://sportello.regione.abruzzo.it>.

2. Non sono ammesse integrazioni di documenti, se non richieste. L'invio, entro il termine previsto, di una nuova domanda, annulla e sostituisce la precedente.
3. L'Amministrazione regionale non risponde di eventuali disguidi nella trasmissione, indipendenti dal funzionamento della piattaforma, dai quali potrebbe risultare un pregiudizio non sanabile sull'ammissione al contributo dei potenziali beneficiari.

#### **ARTICOLO 7 - Verifica della ricevibilità ed ammissibilità**

1. La verifica delle condizioni di ricevibilità è assolta automaticamente dalla piattaforma.
2. **Non sono ricevibili** le domande:
  - a) pervenute oltre il termine indicato all'Art. 6;
  - b) consegnate a mano o con modalità difformi da quelle specificate nell'Art. 5.
3. La verifica delle condizioni di ammissibilità delle candidature sono effettuate dal Servizio per la Programmazione Sociale DPG022
4. Saranno **considerate inammissibili ed escluse**, come tali, dall'esame di cui al successivo Art. 7, le istanze:
  - a) prive di uno o più requisiti di partecipazione di cui all'Art.2 ed Art.3;
  - b) presentate da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al precedente Art. 2;

#### **ARTICOLO 8 - Esame della documentazione ed erogazione del contributo**

1. Il Servizio Programmazione Sociale DPG022 provvede all'istruttoria delle istanze pervenute. L'esame della documentazione presentata dai richiedenti è affidata ad apposito gruppo di lavoro nominato con determinazione del Direttore di Dipartimento.
2. Spetta al gruppo di lavoro la richiesta di eventuali integrazioni ai soggetti richiedenti il contributo
3. All'esito favorevole dell'esame, in relazione all'intero contributo richiesto o a parte di esso, il gruppo di lavoro trasmette al Servizio Programmazione Sociale DPG022 competente ai provvedimenti di impegno e liquidazione dei contributi, la scheda con l'esatto ammontare della somma da pagare con le motivazioni della valutazione compiuta.
4. Le richieste di concessione di contributo saranno esaminate in ordine cronologico di arrivo. Qualora valutate positivamente il relativo contributo sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
5. L'erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del destinatario dichiarato in domanda.

#### **ARTICOLO 9 - Obblighi a carico del destinatario**

1. Il destinatario del finanziamento è tenuto a:

- a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- b) fornire, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni relative all'intervento di cui all'avviso ai competenti uffici regionali
- c) rendere disponibile la documentazione a richiesta degli uffici regionali che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo art. 10;
- d) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo.

### **ARTICOLO 10 - Controlli e monitoraggio**

- 1. Le modalità di rendicontazione e controllo, attuate nelle forme maggiormente semplificate, sono coerenti con quelle previste dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020.
- 2. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione.
- 3. Le istanze ammesse a finanziamento, qualora rientrino nel campione appositamente estratto dai soggetti preposti, sono sottoposte a verifica.
- 4. Il Servizio Programmazione Sociale attiva presso il competente Ufficio regionale i controlli di primo livello.
- 5. Il Responsabile Attuazione dell'intervento (RUA), ai fini dell'attività di monitoraggio, può in qualsiasi momento chiedere ai destinatari di fornire piena collaborazione e tutte le informazioni, con le modalità e i tempi indicati dalla Regione medesima.

### **ARTICOLO 11 - Revoche**

- 1. Nel caso in cui il destinatario non si renda disponibile ai controlli o non produca i documenti richiesti, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.
- 2. Nel caso in cui sia accertato che il contributo è stato erogato al destinatario in assenza dei requisiti necessari, o in presenza di false dichiarazioni, si procede alla revoca che, qualora intervenga dopo la liquidazione dello stesso, comporterà il recupero delle somme già erogate con applicazione del tasso di interesse riferito al tasso vigente nel giorno di acquisizione al protocollo regionale dell'atto di restituzione delle somme.

### **ARTICOLO 12 - Ricorsi**

- 1. Avverso i distinti provvedimenti definitivi, anche adottati ed efficaci all'esito istruttorio delle istanze di riesame, è ammesso il ricorso nei modi di legge.

### **ARTICOLO 13 - Informazioni generali e Responsabile del procedimento**

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio DPG022 – Dott. Raimondo Pascale.
2. Il Responsabile dell'istruttoria è il Responsabile dell'Ufficio Dott. Alberto Rossi
3. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE n. 679/2016 per finalità unicamente connesse alla procedura in essere. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento competente.
4. La Struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento e l'adozione dei relativi provvedimenti amministrativi è il Dipartimento Lavoro - Sociale – Servizio Programmazione Sociale DPG022 della Regione Abruzzo, con sede in Via Conte di Ruvo, 74 Pescara, III piano.
5. Eventuali richieste di chiarimento relative all'Avviso potranno essere avanzate, a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione, esclusivamente nella stessa sezione del portale internet della Regione Abruzzo
6. Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate nella stessa sezione di pubblicazione dell'Avviso pubblico
7. L'Avviso è pubblicato sul portale istituzionale della Regione Abruzzo, sulla piattaforma telematica disponibile all'indirizzo <https://sportello.regione.abruzzo.it>, sul sito [www.abruzzosociale.it](http://www.abruzzosociale.it) e sul BURAT.